

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

COMUNE DI SAGRADO

INTESA

DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2020

SIGLATA IL 22/12/2020

PREMESSO CHE

□ Con determinazione n. 103/2020 del T.P.O. dell'Area Finanziaria è stato costituito il Fondo relativo alle risorse per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività e sono state determinate le risorse destinate alle voci stipendiali ex art. 32 comma 6 del CCRL 2016-2018, in merito alla quale è stato acquisito il parere dell'organo di revisione dell'Ente, in atti al prot. n. 1890 del 04 maggio 2020;

A seguito di numerose convocazioni e della ultima convocazione prot. n. 5185 del 24/11/2020 alle componenti della delegazione trattante del Comune di Sagrado ;

A seguito della deliberazione della giunta comunale n. 129 dd. 22/12/2020 con la quale si approva la preintesa e si autorizza il Presidente alla stipula del contratto di lavoro aziendale;

il giorno 22 dicembre 2020 tra:

la delegazione trattante di parte pubblica costituita dalla dott.ssa Ivana Bianchi, Segretario comunale/Presidente

e

la delegazione trattante di parte sindacale costituita da

RSU dell'ente rappresentata da Katia DAVANZO


Rappresentanze Territoriali delle Organizzazioni Sindacali

CGIL FP rappresentata da CRIZMAN ALESSANDRO

CISL FPFVG rappresentata da MASSIMO BEVILACQUA

si conviene e stipula il contratto di lavoro che di seguito si riporta.

Richiamato il CCDL siglato dalla delegazione di Parte pubblica ed i Sindacati per l'anno 2019. Il CCRL sottoscritto in data 15/10/2018 ha introdotto il concetto di "sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" sia per quanto concerne l'utilizzo a disposizione per il rinnovo contrattuale che per il riferimento al limite di

FP CGIL


Cisl Fp




Ivana Bianchi

spesa.

Vista la circolare della Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Autonomie Locali, funzione pubblica avente ad oggetto: "Vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2020".

A) Vincolo di contenimento della spesa di personale.

Anche per l'esercizio 2020 rimane in vigore la normativa sui vincoli di contenimento della spesa di personale contenuta negli artt. 22 e 49, comma 3, della L.R. 18/2015. Richiamato l'art. 10, comma 17 della L.R. 23/2019 da applicarsi per il corrente anno.

Un tanto premesso, e precisato che l'accordo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comune di Sagrado, si concorda:

Vista la delibera della giunta comunale n. 99 del 2 novembre 2020;

Vista la nota dell'ufficio personale dell'ente prot. 4926 del 9 novembre 2020 con la quale si attesta il rispetto dei limiti di spesa 2016 rispetto ai valori attribuiti alle indennità di seguito elencati:

ART. 1

Si prende atto che il fondo ex art 32, commi 1-3 e le risorse di cui all'art. 32, commi 6 e 7 del CCRL 15.10.2018 per **l'anno 2020**, è definito a seguito dell'atto indicato nelle premesse del presente documento, parte integrante e sostanziale dello stesso, ammonta a:

FONDO 2020 Euro 29.374,47

**di cui risorse stabili Euro 17.374,47 (importo già vincolato Euro 15.884,31)
importo residuo Euro 1.490,16**

e risorse variabili Euro 12.000,00

fondo straordinario Euro 1.762,56

limite indennità accessorie 2016 Euro 6.208,24.

ART. 2 .

Per quanto riguarda le indennità previste dagli artt. 3, 4, 6, 26 e 32 comma 6 del CCRL 15.10.2018 si conviene quanto segue:

a) le indennità sono così individuate, facendo riferimento ai CC.RR.LL. vigenti:

1. Indennità di turno (art. 3 CCRL 15.10.2018),
2. Indennità di reperibilità (art. 4 CCRL 15.10.2018),
3. Indennità condizioni di lavoro (art. 6 CCRL 15.10.2018),

FP CGIL
A. Benvenuto

Cisl Fp
M. ...

4. Indennità di servizio esterno per il personale della Polizia locale (art. 26 CCRL 15.10.2018),
5. Indennità forme associative (art. 48 CCRL 07.12.2006 e art. 21 CCRL 06.05.2008),
6. Indennità per specifiche responsabilità (art. 21, comma 2, lett.e) CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 1, CCRL 26.11.2004),
7. Indennità per responsabilità Ufficiale di stato civile e anagrafe, Ufficiale elettorale ecc...(art. 21, comma 2, lett.i) CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 2, CCRL 26.11.2004);

b) le indennità sopra indicate sono cumulabili fra loro ove non specificamente disposto dai CCRLL (es. art. 26, comma 3, lett.d) CCRL 15.10.2018);

c) i presupposti per l'erogazione e i valori delle indennità di turno e di reperibilità sono quelli indicati dalla contrattazione regionale;

d) l'indennità "condizioni di lavoro" remunera lo svolgimento di attività:

1. disagiate,
2. esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute,
3. legate al maneggio di valori.

La misura dell'indennità per giornata di effettivo svolgimento delle attività sopra indicate è definita così come segue:

€ 1,10 per attività disagiate.

Si intendono tali quelle attività caratterizzate in via continuativa da:

- 5 giorni alla settimana di servizio ordinario svolto con orario mattino/pomeriggio secondo l'organizzazione lavorativa dell'ente;

€ 1,20 per esposizione a rischi

e, pertanto, attività pericolose o dannose per la salute. Si intendono tali quelle attività caratterizzate in via continuativa da:

- esercizio di trasporto con automezzi, scuolabus ed altri veicoli anche per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico,

- utilizzo di strumenti meccanici particolarmente pericolosi (ad es. motoseghe, seghe circolari, trapani...),

- l'utilizzo di materiali e/o agenti pericolosi (solventi, diserbanti...)

€ 1,00 per maneggio valori.

FP CGIL
A. Benvenuto

Cisl Fp
Manuela Iuliano

Grave Invidia

Si intendono tali quelle attività caratterizzate in via continuativa da:

- nomina formale di economo o agente contabile con connessa attività di rendicontazione.

Al fine di rispettare l'articolo 6 comma 5 del CCRL 15.10.2018 si prevede che, per i soli giorni in cui ricadono le condizioni per attribuire le ex 'indennità di rischio e disagio, l'indennità condizioni di lavoro sia pari a € 2 (due) giornaliere;

Come previsto dall'art. 6, comma 4 del CCRL 15.10.2018 l'indennità "condizioni di lavoro" assorbe quella già prevista per indennità di rischio, di disagio e di maneggio valori. Le misure sopra indicate non sono inferiori a quelle previste dall'ente alla data di stipula del contratto 2019 come previsto dall'art. 6, comma 5 del CCRL 15.10.2018.

e) l'indennità di servizio esterno per il personale della Polizia locale

remunera lo svolgimento in via continuativa di attività di vigilanza in ambienti esterni. Si intende svolgimento in via continuativa la prestazione di almeno due giornate per almeno 3 ore a giornata lavorativa. La misura dell'indennità per giornata di effettivo svolgimento delle attività sopra indicate è definita così come segue:

- €. 1,20.

f) l'indennità forme associative

competete al personale degli enti che costituiscono uffici delle forme associative, per l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo costitutivo, ovvero per lo svolgimento delle funzioni delegate in nome e per conto degli enti deleganti. La misura dell'indennità è definita così come segue:

- €. 40,00 mensili al personale che opera in Ufficio Unico,
- g) l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 21, comma 2, lett.e) CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 1, CCRL 26.11.2004


è determinata in €. 1.000,00 annue (mille) e va a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità attribuite, con atto formale del T.P.O. dell'area di competenza, al personale inquadrato nelle categorie B, C, PLA, D e PLB NON rientranti tra le ordinarie competenze della categoria di inquadramento. Si intendono tali quelle:

responsabilità della conduzione e del coordinamento di gruppi di lavoro.

h) l'indennità per responsabilità Ufficiale di stato civile e anagrafe, Ufficiale elettorale ecc...

di cui all'art. 21, comma 2, lett.i) CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 2, CCRL 26.11.2004, va a compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche

FP CGIL


Cisl Fp


di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo è definito in € 300 annui lordi. In caso di delega parziale o di sostituto Ufficiale d'anagrafe/stato civile l'importo è ridotto al 50%. Si specifica che costituisce atto necessario all'erogazione dell'indennità per gli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico l'avvenuta formale costituzione dell'URP. Il mero servizio di front-office non dà titolo all'indennità. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale Giudiziario del messo, le stesse devono essere regolarmente attribuite dal competente ufficio giudiziario.

ART. 3

Fatta salva l'erogazione delle somme spettanti in forza dell'inquadramento del personale (quali salario aggiuntivo, indennità ex IV^a q.f., progressioni orizzontali già acquisite), l'individuazione dei dipendenti aventi titolo alle indennità di cui al precedente art. 2 compete ai responsabili di servizio (o, in assenza per vacanza del posto, al Segretario Comunale), cui tali dipendenti sono assegnati, che ne definiscono la relativa misura applicando la disciplina dei CC.RR.LL. e quanto previsto dal presente contratto. In particolare, per l'indennità di servizio esterno per il personale della Polizia locale la stessa è subordinata alle disposizioni periodiche (giornaliere, mensili...) del Comandante che individua il personale che deve svolgere il servizio esterno e l'orario del servizio.

ART. 4

Per le eventuali procedure di attribuzione delle progressioni orizzontali sarà applicato il sistema di valutazione vigente nell'ente.

Per l'anno 2020 NON si procederà all'attribuzione di nuove progressioni economiche, come da direttiva dell'amministrazione comunale approvata con deliberazione giunta n. 99 del 2 novembre 2020;

Le eventuali economie del Fondo di parte stabile confluiscono nella quota variabile destinata alla Produttività del 2020.


Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse variabili lo stesso avviene sulla base degli obiettivi assegnati annualmente dall'Amministrazione ed a seguito della applicazione del vigente sistema di misurazione della prestazione.

ART. 5

Gli istituti giuridici ed economici relativi alle indennità decorrono dal 01.01.2020. Sino a tale data restano in vigore le indennità in essere nell'Amministrazione.

ART. 6

FP CGIL


Cisl Fp




L'Amministrazione si impegna a liquidare gli emolumenti spettanti ai dipendenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 7

Il presente contratto ha durata annuale. E' prorogato automaticamente per quanto riguarda gli aspetti giuridici sino al 31.12.2022. Per quanto riguarda i valori economici delle indennità le stesse sono riconfermate sino a nuova contrattazione. Le parti tuttavia potranno nel periodo di vigenza rinegoziare di comune accordo gli istituti in esso previsti.

Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al CCDI per le parti non in contrasto con il presente contratto.


Letto approvato e sottoscritto

RSU da KATIA DAVANZO



Rappresentanze Territoriali delle Organizzazioni Sindacali

CGIL FP CRIZMAN ALESSANDRO



CISL FPFVG MASSIMO BEVILACQUA



IL PRESIDENTE Delegazione Trattante

dott.ssa IVANA BIANCHI